

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1528)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 gennaio 1966*  
(V. Stampato n. 2883)

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**col Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTARELLA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*  
*il 21 gennaio 1966*

---

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334,  
concernente la importazione delle banane fresche

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, concernente la importazione delle banane fresche.

ALLEGATO

*Decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 15 dicembre 1965.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

VISTA la legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane;

RITENUTA la straordinaria necessità e l'urgenza di rivedere la misura dell'imposta erariale di consumo sulle banane fresche, prevista dall'articolo 1 della citata legge;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per il commercio con l'estero;

## DECRETA:

## Art. 1.

Dal 1° gennaio 1966 la misura dell'imposta erariale di consumo, prevista dall'articolo 1 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, è elevata a lire 90 per chilogrammo di banane fresche.

A decorrere dalla stessa data e fino al 31 dicembre 1967 la misura di detta imposta per le banane fresche prodotte in Somalia e provenienti da quello Stato è stabilita in lire 60 per chilogrammo, per un quantitativo massimo di un milione di quintali per ciascun anno.

## Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1965

SARAGAT

MORO -- TREMELLONI -- COLOMBO  
-- PIERACCINI -- MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE